

29 maggio 2017



RETE PROFESSIONI TECNICHE

Indici sintetici di affidabilità fiscale: OK con riserva dalla Rete delle Professioni tecniche

www.lavoripubblici.it del 29/05/2017

EDILIZIA

Nuovi modelli unici per l'edilizia, tutte le novità

www.edilportale.com del 29/05/2017

RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Appalti, il committente risponde subito verso lavoratori, Inps e Inail

Il Sole 24 Ore pag. 1 del 29/05/2017

APPALTI

Gare, verifiche più ampie sui vertici dei concorrenti

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 29/05/2017

Mini-affidamenti anche senza preventivi

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 29/05/2017

JOBS ACT

Il jobs act degli autonomi. Affari strettamente riservati

L'Economia pag. 38 . n. 20 del 29/05/2017

PROFESSIONISTI

Antiriciclaggio allo sbaraglio

Italia Oggi7 pag. 1 del 29/05/2017

IMPRESA

Iper-ammortamento extra-large

Italia Oggi7 pag. 13 del 29/05/2017

Lavori Pubblici

Informazione tecnica **on-line**

Indici sintetici di affidabilità fiscale: OK con riserva dalla Rete delle Professioni tecniche

29/05/2017

"Gli indici sintetici di affidabilità fiscale rappresentano un'evoluzione degli studi di settore con i quali i professionisti tecnici si sono confrontati negli ultimi anni. Il passaggio da uno strumento all'altro deve avvenire all'insegna della semplificazione e della sinergia preventiva tra professionista e fisco. I professionisti tecnici svolgono un ruolo sussidiario, dunque sono aperti alla massima collaborazione con lo Stato anche in ambito fiscale. Anche in ragione di questo spirito di collaborazione, abbiamo chiesto di sostenere la nostra battaglia sull'equo compenso e di essere ascoltati quando riprenderanno le audizioni in tema di Ddl concorrenza".

Così la **Rete delle Professioni Tecniche (RPT)** in occasione dell'audizione presso la Commissione VI (Finanze) della Camera dei Deputati - su invito del Presidente **On. Maurizio Bernardo** - nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante *"Istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni"*, riproposto dagli stessi firmatari come emendamento alla cosiddetta *"manovrina"* finanziaria e approvato nell'ambito della Commissione Bilancio.

La delegazione della RPT, guidata da **Maurizio Savoncelli** (Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri laureati), era composta anche da **Mauro Bocciarelli** (Consigliere Tesoriere del Consiglio Nazionale dei Chimici), **Gianni Guizzardi** (Consigliere del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali) e **Giuseppe Foresto** (Consigliere del Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri laureati).

Nel corso dell'incontro la Rete ha manifestato alla Commissione il giudizio complessivamente positivo sui contenuti del disegno di legge, dal momento che l'utilizzo degli studi di settore ha favorito un comportamento più corretto dei contribuenti, con la conseguente emersione di ricavi e compensi. Ora l'istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale comporta l'utilizzo di un sistema di indicatori più ampio e occorrerà stabilire il peso che ogni indicatore avrà nelle stime che si produrranno. Per questo motivo, ritiene fondamentale un confronto preventivo ed effettivo con gli Ordini e i Collegi professionali.

La partecipazione e la collaborazione dei rappresentanti delle professioni ordinarie ad ogni passaggio costruttivo della complessa metodologia innovativa saranno assolutamente necessarie, per evitare l'adozione di criteri non corrispondenti alle realtà professionali, anche in considerazione della non tipicità, rispetto alle medesime, del metodo fondato su criteri produttivi di mercato.

Nell'occasione, al fine di migliorare ulteriormente il provvedimento, i rappresentanti della RPT hanno avanzato una serie di proposte emendative, tra le quali: ricomprendere da subito i contribuenti già esclusi dagli studi di settore tra quelli esclusi dall'applicazione dei nuovi Indici; eliminare l'obbligo di annotazione dei componenti positivi, al fine di non appesantire gli adempimenti a carico del contribuente; prevedere l'esonero dal visto di conformità anche per l'IRPEF e l'IRAP; definire meccanismi di riduzione delle aliquote di imposta correlati all'aumento dell'indice di affidabilità.

A cura di Ufficio Stampa Rete Professioni Tecniche


© Riproduzione riservata

Nuovi modelli unici per l'edilizia, tutte le novità

di Alessandra Marra

Dal 30 giugno i progettisti troveranno la nuova modulistica standardizzata sui siti dei Comuni

29/05/2017



29/05/2017 – Chi avvia interventi edilizi, come i lavori di ristrutturazione della propria casa, potrà contare su una modulistica più semplice e valida su tutto il territorio nazionale, tempi certi e una riduzione dei costi e degli adempimenti. Infatti, con l'[Accordo del 4 maggio 2017](#) tra Governo, Regioni ed enti locali, siglato in Conferenza Unificata, è stata raggiunta l'intesa sui nuovi **moduli unificati e standardizzati** per comunicazioni e istanze nei settori dell'edilizia e delle attività commerciali.

Nuovi moduli unici per l'edilizia: le novità

La modulistica per i titoli abilitativi edilizi (CILA, SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire, CIL per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, Comunicazione di fine lavori) è stata adeguata alle novità introdotte al [Dlgs 126/2016](#) e [Dlgs 222/2016](#). Inoltre, è stata adottata la modulistica per la **SCIA ai fini dell'agibilità**, che, secondo il Governo, consentirà di **eliminare** i circa 150.000 **certificati di agibilità** che ogni anno sono rilasciati in Italia.

I nuovi moduli unici per l'edilizia saranno **operativi dal 30 giugno 2017**. Potranno subire degli aggiustamenti per adeguarsi a delle specifiche esigenze locali, ma in questo caso le Regioni dovranno completare i lavori entro il 20 giugno 2017. Rispetto al passato, vengono

ridotti gli adempimenti a carico dei cittadini: non possono più essere richiesti certificati, atti e **documenti che la pubblica amministrazione già possiede** (per esempio i precedenti titoli abilitativi edilizi, gli atti di proprietà, la visura catastale e il DURC), ma solo gli elementi che consentano all'amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli. Non è più richiesta la presentazione delle **autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari** all'avvio dell'attività ma esse vengono acquisite dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP): è sufficiente presentare una domanda (CILA o SCIA più autorizzazioni) o le altre segnalazioni in allegato alla SCIA unica (CILA e SCIA più altre segnalazioni o comunicazioni).

Modulo Unico SCIA

Il modulo della SCIA (compresa la SCIA alternativa al permesso di costruire) è organizzato in due sezioni:

- la prima è dedicata ai dati, alla segnalazione e alla dichiarazione del **titolare** (proprietario, affittuario etc.);
- la seconda parte è riservata alla **relazione di asseverazione del tecnico**.

Infine è prevista una lista di controllo: il quadro riepilogativo della documentazione, che può essere generato "in automatico" dal sistema informativo, consente di **verificare la presenza degli allegati necessari**. Questa modulistica, implementata su sistema informativo, consentirà a tecnici e cittadini di selezionare e compilare solo le opzioni di proprio interesse, creando un **percorso telematico guidato e personalizzato**.

CILA e Agibilità

I moduli della CILA e dell'agibilità sono **più snelli e raccolgono in un unico documento** le dichiarazioni del titolare, l'asseverazione del tecnico e la lista di controllo (quadro riepilogativo). Se, contestualmente alla CILA, sono necessarie altre comunicazioni, segnalazioni o autorizzazioni, i tecnici potranno **compilare gli appositi campi** (utilizzando le informazioni contenute nella relazione della SCIA e nella relativa lista di controllo). Infine, vi è un allegato comune a CILA, SCIA e CIL per i "**soggetti coinvolti**" e cioè gli altri eventuali titolari (ad es. i comproprietari), il tecnico incaricato e il direttore dei lavori ove previsti.

Modelli standardizzati: obblighi e sanzioni per i Comuni

L'articolo 2 del Dlgs 126/ 2016 prevede specifici divieti e sanzioni per i Comuni che non si adeguano: la mancata pubblicazione sul sito istituzionale dei moduli entro il 30 giugno costituirà illecito disciplinare **punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione** da tre giorni a sei mesi. Anche la **richiesta d'informazioni e documenti non corrispondenti** a quelli pubblicati sul sito istituzionale costituisce illecito disciplinare.

Riproduzione riservata

LAVORO

Responsabilità solidale. Il quadro dopo le modifiche del Dl 25/2017

Appalti, il committente risponde subito verso lavoratori, Inps e Inail

Stop alla procedura di escussione preventiva

Alessandro Rota Porta

La nuova disciplina della responsabilità solidale negli appalti si basa su due punti cardine: è stato abrogato l'istituto dell'escussione preventiva ed è stata tolta ai Ccnl la possibilità di intervenire sulle procedure di controllo della regolarità degli appaltisti. È quanto ha disposto il Dl 25/2017 (convertito dalla legge 49/2017) in vigore dal 23 aprile (che ha modificato l'articolo 29 del Dlgs 276/2003).

Stop all'escussione preventiva

Il legislatore non ha modificato il regime di solidarietà quanto, piuttosto, sono cambiate le procedure che regolano il meccanismo: con riferimento al principio dell'escussione preventiva è variato il coinvolgimento dei soggetti della filiera per incapienza dei beni di chi esegue l'opera, in caso di contenzioso sugli appalti.

Secondo la disposizione ora abrogata il debitore solidale (committente imprenditore o datore di lavoro), chiamato a rispondere in sede giudiziale del pagamento unitamente all'appaltatore e agli eventuali subappaltatori, poteva proporre un'eccezione con la quale chiedeva che fosse preventivamente escusso il patrimonio di questi ultimi. In queste ipotesi, sebbene il giudice avesse accertato la responsabilità solidale, l'azione esecutiva poteva essere promossa nei confronti del committente solo dopo che l'esecuzione verso il patrimonio del responsabile avesse dato esito in-

fruttuoso. Il precedente testo normativo confermava una procedura già esperibile nei casi di responsabilità solidale, che consi-

ste nella possibilità da parte del committente, chiamato a rispondere al posto del responsabile, di richiedere la restituzione di quanto pagato con l'azione di regresso. Pur venendo meno l'opzione descritta, entrambi gli attori dell'appalto, ossia il committente e l'appaltatore, restano tenuti a pagare i crediti di lavoro maturati dal personale occupato nell'appalto, compresi i crediti dei lavoratori autonomi e inclusi i debiti nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi.

Le tutele previste

Ma quando scatta la tutela solidaristica? Nel dettaglio, il committente imprenditore, nei limiti dei due anni dalla cessazione del contratto di appalto, è obbligato in solido con l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori per i trattamenti retributivi - comprese le quote del trattamento di fine rapporto - i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti, in relazione al periodo di esecuzione del contratto.

Sono, invece, escluse dall'obbligazione le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

Pertanto, in caso di inadempimento dell'appaltatore/subappaltatore, la norma chiama in causa il committente/appaltatore.

Si realizzano, quindi, due tipi di tutela nei confronti del lavora-

tore impiegato nell'appalto: la prima riguarda le retribuzioni, poi c'è quella previdenziale e assistenziale.

Chi appalta deve quindi rispettare i presupposti di legge, anche per evitare rivendicazioni da parte dei lavoratori impiegati nell'appalto: questi, infatti, pos-

sono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto dovuto riguardo al contratto di appalto, entro i limiti del debito residuo del committente verso l'appaltatore; si tratta, insomma, di una tutela onnicomprensiva.

Oltre ai lavoratori, anche gli enti previdenziali e assistenziali sono interessati a recuperare gli oneri legati alla retribuzione: così come per i trattamenti retributivi, anche per i crediti contributivi e assicurativi la responsabilità può essere fatta valere nel limite temporale di due anni. Come chiarito dalla circolare del ministero del Lavoro 5/2011, al di là dei termini della solidarietà, resta ferma l'ordinaria prescrizione quinquennale prevista per il recupero contributivo nei confronti del datore di lavoro inadempiente.

Niente controlli nei Ccnl

Infine, il Dl 25/2017 ha cancellato anche l'attribuzione prima conferita alle parti sociali di individuare, tramite i Ccnl procedure ad hoc di verifica e metodi di controllo della regolarità complessiva degli appalti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'identikit del contratto «genuino»

Gli elementi da considerare per evitare un appalto non genuino

CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

IL CONTRATTO E I LAVORATORI

- È necessaria la stipula di un regolare contratto
- L'organizzazione dei mezzi è in capo all'appaltatore
- L'esercizio del potere direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati deve essere in capo all'appaltatore

IL RISCHIO DI IMPRESA

- Serve l'assunzione del rischio d'impresa: se gli unici costi sono quelli del personale e sono sostenuti dal committente, l'appalto non è genuino

I PROFILI LAVORISTICI

I CONFINI DELLA RESPONSABILITÀ

I committenti imprenditori o datori di lavoro nei confronti degli appaltatori e/o subappaltatori rispondono per i trattamenti retributivi (comprese le quote di Tfr), i contributi, i premi assicurativi. È esclusa la solidarietà sulle eventuali sanzioni

LA PRESCRIZIONE

La responsabilità solidale si prescrive in due anni: il termine si riferisce all'azione dell'Inps e dell'Inail nei confronti del responsabile solidale, mentre resta ferma la prescrizione per il recupero contributivo dal datore di lavoro inadempiente

LA TUTELA

Il regime di solidarietà tutela tutti i lavoratori, quindi non solo i lavoratori subordinati, ma anche gli autonomi (ad esempio i collaboratori), o quelli "in nero", purché utilizzati direttamente nell'opera o nel servizio oggetto dell'appalto

I CONTROLLI

LE VERIFICHE DA FARE

Il committente imprenditore/appaltatore, per verificare il regolare versamento della contribuzione e dei premi dovuti dall'appaltatore/subappaltatore, può farsi esibire il Durc (da richiedere con procedura telematica)

GLI ASPETTI FORMALI

Il committente può riscontrare l'iscrizione al Registro imprese, l'elaborazione del Lul, la verifica dei modelli Unilav sul personale

LE SANZIONI

IMPORTI PARAMETRATI AL NUMERO DI LAVORATORI

Se un appalto o un subappalto non è genuino, lo pseudo-committente e lo pseudo-appaltatore che l'hanno realizzato sono puniti con una sanzione pecuniaria amministrativa pari a 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione (in ogni caso, non inferiore a 5mila euro né superiore a 50mila euro)

Appalti. Le novità operative sui controlli dei requisiti dopo il correttivo al nuovo Codice

Gare, verifiche più ampie sui vertici dei concorrenti

Soccorso istruttorio senza sanzioni se i documenti sono incompleti

Le stazioni appaltanti devono adeguare i documenti di gara e i contratti alle nuove disposizioni introdotte dal decreto correttivo del Codice dei contratti, in vigore dal 20 maggio, nella disciplina delle procedure di gara e nelle regole sull'esecuzione degli appalti.

Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute anzitutto a intervenire sui bandi e sui disciplinari di gara, oltre che sulla modulistica utilizzata per le istanze e per le dichiarazioni, al fine di recepire le importanti novità definite dal Dlgs 56/2017.

Gli elementi esplicativi riguardanti i requisiti di ordine generale degli operatori economici devono tener conto delle nuove fattispecie riportate nell'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici (falso in bilancio tra le condanne per reati gravi, false dichiarazioni rese in gara e iscrizione al casellario Anac per questa ipotesi) e dell'estensione del possesso dei requisiti anche agli institori, ossia a quelle figure che, operando nelle imprese con un ruolo operativo importante, non sono tuttavia immediatamente individuabili tra i soggetti con poteri di rappresentanza esterna.

Nelle dinamiche di gara assume rilievo ora anche la possibilità riconosciuta ai consorzi stabili di cumulare ai propri requisiti di capacità (tecnico-professionale e economico-finanziaria) quelli delle imprese consorziate indicate come esecutrici o di poter ricorrere all'avvalimento presso imprese consorziate non esecutrici.

In caso di dichiarazioni o documenti mancanti, incompleti o con irregolarità formali, l'esperimento del soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante è realizzabile senza più l'obbligo di applicazione della sanzione all'operatore economico disattento.

Per evitare situazioni delicate in relazione all'utilizzo dell'avvalimento per i requisiti di capacità, è opportuno che le amministrazioni evidenzino nei documenti di gara l'obbligo di specificazione dei requisiti prestati, in quanto eventuali formulazioni generiche di questo aspetto nel contratto tra il concorrente e l'impresa ausiliaria ne determinerebbero la nullità, con conseguente esclusione dalla procedura.

I bandi e i disciplinari di gara devono ora prevedere anche le clausole sociali, in forza della modifica dell'articolo 50 che le rende obbligatorie (ma solo soprasoglia, mentre in base all'articolo 36 sottosoglia sono ancora facoltative): la loro impostazione deve peraltro essere rispettosa dei principi dell'ordinamento comunitario in materia (quindi dovendo tener conto dell'autonomia organizzativa delle imprese).

Le stazioni appaltanti devono fare particolare attenzione alle novità relative ai criteri di valutazione delle offerte.

Nella predisposizione dei sistemi criteriali per le procedure con l'offerta economicamente più vantaggiosa la distribuzione dei pesi ponderali tra la parte tecnico-qualitativa e quella economica deve ora rispettare il limite massimo di punteggio attribuibile al prezzo, che non può essere superiore a 30 punti rispetto ai cento complessivi.

Nelle gare con il minor prezzo, invece, è opportuno che le amministrazioni evidenzino le varie novità relative al sistema di rilevazione delle offerte anormalmente basse, tra le quali spicca la previsione per cui tale rilevazione non avviene qualora vi siano meno di cinque offerte.

Nei bandi e nei disciplinari di gara, e nei modelli per la presentazione delle offerte economiche, le stazioni appaltanti devono rendere in modo chiaro l'obbligo degli operatori economici di dichiarare i propri oneri della sicurezza aziendali e i propri costi della manodopera, specificando che la mancata indicazione di questi elementi essenziali dell'offerta comporta l'esclusione dalla gara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alberto Barbiero

La selezione. Regole semplificate quando l'acquisto di beni e servizi non supera i 40mila euro

Mini-affidamenti anche senza preventivi

Gli affidamenti diretti entro i 40mila euro per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture possono essere sintetizzate in un unico atto, con esplicitazione delle modalità di individuazione dell'operatore economico.

Le modifiche apportate dal Dlgs 56/2017 agli articoli 32 e 36 del Codice appalti consentono alle amministrazioni di semplificare la formalizzazione della scelta dell'affidatario, ma richiedono comunque l'esplicitazione nel provvedimento del percorso seguito.

L'individuazione dell'impresa o del professionista al quale affidare lavori, servizi o la fornitura di beni può essere sviluppata in modo molto semplice, senza necessità di richiedere due o più preventivi.

Alle amministrazioni spetta l'onere di spiegare in modo sintetico la soluzione adottata, che potrebbe tradursi anche in un'analisi del mercato condotta mediante consultazione di siti internet, in modo tale da verificare rapidamente l'affidabilità dell'operatore economico e gli elementi di valore che possono condurre alla sua scelta (confermabili mediante richiesta di preventivo).

Se la stazione appaltante decide di effettuare confronti tra più operatori economici anche nella fascia di valore degli affidamenti diretti, può ricorrere a procedure semplificate, come la richiesta di preventivi. Quando invece vuole impostare un percorso più strutturato, in forma di gara o con richiesta di offerta nel Mepa, può scegliere di utilizzare come metodo di valutazione il criterio del prezzo più basso o quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non risultando obbligatorio l'utilizzo di quest'ultimo nemmeno per i servizi a elevata intensità di manodopera.

Le procedure di confronto comparativo nella fascia dei 40mila euro possono essere ulteriormente semplificate dalla stazione appaltante in alcuni aspetti, potendo scegliere di non richiedere agli operatori economici concorrenti la cauzione provvisoria, secondo quanto previsto dalla nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 93 (potendo non richiedere nemmeno quella definitiva all'affidatario, in forza di quanto stabilito dalla nuova versione del comma 11 dell'articolo 103).

Nell'utilizzo delle procedure negoziate sottosoglia disciplinate dall'articolo 36 del Codice dei contratti le amministrazioni devono fare attenzione al principio di rotazione, perché la nuova versione del comma 1 della disposizione chiarisce che deve essere applicato sia agli affidamenti diretti sia alle procedure con mini-gara: spetterà all'Anac definirne le modalità di applicazione, ma nel frattempo le stazioni appaltanti devono tenerne conto, cercando di combinare le garanzie di concorrenza con il principio di economicità, che in molti casi induce a scegliere nuovamente l'affidatario precedente. In queste situazioni, l'atto di affidamento dovrà riportare nella motivazione le ragioni che hanno indotto l'amministrazione a derogare al principio di rotazione.

Nell'area degli affidamenti sottosoglia risulta complessa anche l'applicazione delle nuove disposizioni sulle commissioni giudicatrici, nelle procedure di gara nelle quali si faccia ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa, soprattutto a fronte della nuova disposizione che prevede che il presidente sia comunque esterno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al.Ba.

IL JOBS ACT DEGLI AUTONOMI AFFARI STRETTAMENTE RISERVATI

Continua la polemica sulle attività che la riforma dedica solo agli iscritti agli Ordini

La proposta Cna: mercato da aprire alla concorrenza. Niente barriere legali, si guardi alla certificazione professionale

di **Isidoro Trovato**

Non si esaurisce la scia di reazioni al testo di legge ormai noto come il Jobs act dei lavoratori autonomi. Dopo anni di gestazione la legge ha creato una grande attesa e contrapposte aspettative tra professionisti con Ordine e autonomi a partita Iva.

In particolare Cna nel 2015 ha dato vita al primo Osservatorio dedicato alle professioni non organizzate in ordini o collegi. L'intento era quello di creare uno strumento conoscitivo dedicato a questa parte del mercato del lavoro che, anche se in forte espansione negli ultimi anni, appariva ancora poco conosciuta agli occhi dei più. Dall'Osservatorio, tra molti dati, emerge che l'unico profilo professionale del lavoro indipendente che tra il 2009 e il 2016 è cresciuto è proprio quello dei liberi professionisti: +21,9% (248 mila unità) e tra questi, in particolar modo i professionisti della legge 4 del 2013 (quelli non ordinistici) con una crescita del 32,9%.

L'approvazione

Nel testo appena varato dal Parlamento il popolo della partite Iva ha trovato diversi motivi di approvazione: per esempio l'estensione ai lavoratori autonomi della tutela nelle transazioni commerciali, non solamente nei rapporti commerciali tra privati, ma anche in quelli tra lavoratori autonomi e pubblica amministrazione.

Sul fronte dell'equiparazione fra professionisti e imprese, inoltre, Cna professione ha accolto con favore le nuove possibilità di costituire reti, consorzi, e associazioni temporanee professionali per la partecipazione a bandi nazionali e internazionali. Positiva, anche, l'istituzione dello Sportello dedicato al lavoro autonomo costituito presso le associazioni per rendere informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione professionale.

L'obiettivo, infatti, è quello di individuare strumenti che contrastino la fragilità organizzativa (singole partite Iva)

ed economica (il livello di reddito dei professionisti che versano presso la gestione separata è piuttosto basso) ottimizzando le risorse, evitando costi inutili e misure che ne riducano ulteriormente la liquidità economica.

Le proposte

Dai risultati dell'analisi, emerge chiaramente una preoccupazione verso il futuro, in particolare da parte delle giovani generazioni dei professionisti, e la conseguente richiesta di maggior tutele in caso di malattie ed infortuni, mentre si avverte la necessità di un ripensamento e una riorganizzazione della gestione separata anche ipotizzando una rimodulazione della composizione dei contributi a favore di maggiori tutele e misure di protezione sociale.

Il punto di contrasto con le professioni ordiniste resta l'articolo 5 del nuovo testo di legge che, secondo Cna professioni, introduce una nuova «riserva», non accettabile nella logica di mercato. Per questo Cna Professioni propone l'introduzione di un requisito selettivo di «qualità». E di conseguenza l'estensione ai professionisti certificati in conformità alla norma Uni di riferimento ed iscritti in associazioni che rispondano ai requisiti degli articoli 4 e 5 della riforma appena varata.

Cna propone, quindi, di promuovere un programma nazionale di riforma delle professioni orientato alla razionalizzazione delle «attività riservate» alle professioni ordinistiche nel rispetto dei principi comunitari di non discriminazione e libera concorrenza, magari utilizzando lo strumento della «certificazione professionale». Lo scontro è destinato a durare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Partite Iva

Giorgio Berloff, presidente di Cna professioni, ha presentato un'indagine d'opinione sul Jobs Act dei lavoratori autonomi



Antiriciclaggio allo sbaraglio

Cambiano regole e sanzioni per la segnalazione di operazione sospetta da parte dei professionisti. Resta l'iniquità del ruolo pubblico non riconosciuto

DI MARINO LONGONI
mlongoni@class.it

Le nuove regole antiriciclaggio, approvate mercoledì scorso dal consiglio dei ministri e in attesa ora di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, mancano clamorosamente l'occasione per fare chiarezza su una materia che è destinata a diventare sempre più un ganglio vitale delle società occidentali. Numerose le modifiche rispetto alla disciplina introdotta dalla legge 231 del 2007. Dal punto di vista dei professionisti il dato più significativo è probabilmente l'obbligo, ora introdotto, di effettuare l'adeguata verifica della clientela su ogni cliente, indipendentemente dal tipo di prestazione richiesta. Le uniche esclusioni, per le professioni giuridico-economiche, sono previste per la compilazione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e per la predisposizione delle buste paga. Per il resto il professionista viene trasformato in un agente segreto al servizio della lotta al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo. Uno scopo certamente nobile, che viene però scaricato su milioni di persone che dovranno provvedere in proprio (o con l'aiuto dei rispettivi consigli nazionali) alla formazione necessaria per svolgere in modo adeguato un compito così impegnativo. Anche perché, seppure le nuove regole hanno provveduto a razionalizzare almeno in parte il sistema delle sanzioni introducendo per esempio il cumulo giuridico al posto di quello materiale, è pur vero che il rischio di incappare in contravvenzioni non di poco conto, anche

per violazioni meramente formali, non è eliminabile. Non a caso, negli ultimi mesi, per esempio, alcuni professionisti (soprattutto notai) hanno dovuto sopportare sanzioni di centinaia di migliaia di euro per violazioni delle norme antiriciclaggio.

Resta inoltre il problema che il rapporto tra professionista e cliente è tradizionalmente un rapporto fiduciario, mentre le norme antiriciclaggio mettono i due soggetti su posizioni contrapposte, l'un contro l'altro armati. Tanto più ora che i professionisti sono chiamati a valutare la ragionevolezza delle operazioni che vengono loro richieste e la congruenza di tali operazioni con le presumibili risorse a disposizione del cliente. Siamo vicini a un processo alle intenzioni. In presenza di un rapporto anomalo tra il (presumibile) patrimonio del cliente e le sue richieste, il professionista deve infatti sospettare il rischio di operazioni di riciclaggio.

Non solo, ma sarà pure tenuto all'invio delle cosiddette comunicazioni oggettive, cioè a segnalare la presenza di un certo numero di indicatori di criticità, secondo

criteri che dovranno essere definiti dai rispettivi ordini di appartenenza.

È una responsabilità pesante quella che viene scaricata sulle spalle di centinaia di migliaia di professionisti, incardinati nel ruolo di garanti della legalità e del corretto svolgimento delle più importanti operazioni che animano il sistema giuridico ed economico. Ma a fronte di tale onere, connesso allo svolgimento di attività di



rilievo istituzionale sempre più delicate, non vi è alcun riconoscimento di un ruolo, una valenza pubblicistica, di chi è chiamato a svolgere (peraltro, gratuitamente) tali funzioni.

È una anomalia che, scardinando alla radice la possibilità di un equilibrio tra diritti e doveri delle varie parti sociali, non potrà che inibire anche la possibilità che il ruolo di tutori e garanti dell'ordinato svolgimento della vita economica, possa essere svolto con convinzione e con tutta la cura e l'impegno necessari.

Il vigile urbano, che ha il compito di dirigere il traffico, viene regolarmente stipendiato dalla collettività. Così pure i giudici, i dipendenti dei ministeri o delle regioni. Ai notai sono attribuite funzioni di tutela della fede pubblica, ma in cambio il loro ruolo è pubblicamente riconosciuto mediante una serie di garanzie e prerogative. Invece commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, dovrebbero avere la singolare attitudine a svolgere funzioni delicate a vantaggio della collettività in cambio solo di sanzioni e rischi vari. Non ci vuole molto a capire che c'è qualcosa che non funziona.

© Riproduzione riservata



Le risposte del Mise alle faq: è necessario che il bene soddisfi i requisiti tecnici

Iper-ammortamento extra-large

L'agevolazione compete anche per i laboratori di R&S

Pagina a cura
DI BRUNO PAGAMICI

Liper-ammortamento spetta alle imprese appartenenti anche a settori diversi da quello produttivo, purché i beni oggetto di investimento siano strettamente funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0. È questo in estrema sintesi il quadro che emerge dalle risposte ai quesiti (faq) che il Ministero dello sviluppo economico ha fornito lo scorso 19 maggio, cogliendo anche l'occasione di chiarire ulteriormente alcuni aspetti messi in luce dalla circolare n. 4 del 30 marzo 2017 dell'Agenzia delle entrate. Oltre a precisare che l'agevolazione compete anche nel caso dei laboratori di ricerca e sviluppo, che non rappresentano impianto produttivo in senso stretto, il Mise ha aggiunto che le imprese che operano in tali ambiti possono beneficiare anche del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo. Per i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti, anche a distanza (come può avvenire ad esempio nel comparto della logistica), ai fini del beneficio è necessario dimostrare che avvenga creazione di valore attraverso la trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti.

Impianto non di produzione. Al Mise è stato chiesto se il costo di una macchina o di un impianto per il laboratorio di r&s di un'azienda manifatturiera potesse beneficiare dell'iper-ammortamento e, in particolare, se potesse comunque ritenersi soddisfatto il requisito dell'integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo, anche se il laboratorio non è un impianto di produzione in senso stretto.

Secondo il Mise l'utilizzo del bene in un laboratorio può fruire del beneficio dell'iper-ammortamento, ma è necessario che il bene soddisfi i requisiti tecnici richiesti dall'allegato A alla legge di bilancio 2017, secondo cui sono agevolabili i seguenti beni strumentali (il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti):

- macchine utensili per asportazione;
- macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici;

- macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime;

- macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali;

- macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura;

- macchine per il confezionamento e l'imballaggio;

- macchine utensili di produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico);

- robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;

- macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici;

- macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;

- macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, Agv e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi, visori e sistemi di visione e mecatronici);

- magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica,

Secondo la legge di bilancio 2017, tali beni per essere agevolabili devono soddisfare anche le seguenti caratteristiche obbligatorie:

1. controllo per mezzo di Cnc (Computer numerical control) e/o Plc (Programmable logic controller);

2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;

3. integrazione automatizzata con il sistema logistico

della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;

4. interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;

5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro, nonché due delle seguenti ulteriori caratteristiche previste sempre dalla legge di bilancio 2017:

- a) sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;

- b) monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;

- c) caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

Il revamping. I costi relativi a un'azione di aggiornamento di un bene, sia nel caso di revamping (la macchina produrrà qualcosa di diverso) che di ammodernamento (non avviene una sostanziale modifica della macchina) possono beneficiare dell'agevolazione solo se viene garantito il soddisfacimento dei vincoli di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5 nonché di due dei vincoli di cui ai precedenti punti a, b, c.

Investimenti in logistica. L'acquisto di beni strumentali (di cui all'allegato A alla legge di bilancio 2017) o di beni immateriali (di cui allegato B, ovvero software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connesse a investimenti in beni materiali Industria 4.0) per la trasformazione in chiave «Industria 4.0» di uno stabilimento logistico (interportuale, marittimo, ecc.) possono beneficiare della misura dell'iper-ammortamento, a condizione che rispettino i requisiti previsti dalla norma. In particolare,

per i «Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti» è necessario dimostrare che avvenga creazione di valore attraverso la trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti.

Integrazione automatizzata. Per quanto riguarda l'obbligo dell'integrazione automatizzata il Mise ha risposto a due quesiti. Il primo riguarda integrazione automatizzata nel caso di integrazione con il sistema logistico della fabbrica nel caso in cui il sistema di handling comunica attraverso il sistema gestionale di produzione col magazzino che si trova in un altro sito della fabbrica e non presso il sistema di handling. Secondo il Mise l'integrazione con il sistema logistico può ritenersi soddisfatta se il magazzino (o qualsiasi altro sistema di inventory), oltre a scambiare informazioni, è in grado di tenere traccia dei prodotti/lotti realizzati mediante appositi sistemi di tracciamento automatizzati (ad esempio codici a barre, tag Rfid) e se contemporaneamente il sistema logistico, tramite appunto tali sistemi, è in grado di registrare lo stato (ossia informazioni quali dimensioni, tipologia, posizionamento nel magazzino, ecc.) dei beni/lotti o semilavorati oggetto del processo produttivo.

Con il secondo veniva chiesto se la caratteristica obbligatoria dell'integrazione automatizzata nel caso di integrazione con altre macchine del ciclo produttivo può ritenersi soddisfatta nel caso di una macchina che riceve istruzioni e dati dal sistema gestionale di produzione, in funzione dei dati trasmessi allo stesso dalla macchina che ha eseguito la fase di lavorazione precedente.

Secondo il Mise la comunicazione tra le due macchine (M2M) avviene in maniera automatica attraverso il siste-

ma gestionale di produzione e pertanto le due macchine possono essere considerate integrate tra loro. In particolare, per quanto concerne la comunicazione M2M, questa è da ritenersi tale se il segnale/informazione/messaggio è univocamente identificato e ha un protocollo che lo renda integrabile anche all'esterno del contesto industriale in cui si trova; ciò vuol dire che la comunicazione deve avvenire con un protocollo riconosciuto internazionalmente, ad es. standard ethernet (tcp/ip), e che ci sia una configurazione basata sull'esistenza di un hub/router centrale il cui ruolo è quello di collezionare e processare i dati (ricevuti via cavo o in modalità wireless) da diversi dispositivi. Inoltre, per comunicazione si intende lo scambio di un dato o di una richiesta specifica e non di un segnale acustico o visivo.

Movimentazione merci. In uno dei quesiti viene segnalato che gli esempi esplicativi della voce «Macchine, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati...», la circolare 4/E/2017 non include le gru edili automontate e le gru a torre, mentre fa espresso riferimento alle gru mobili e alle gru a portale. Il Mise, al riguardo, precisa che la circolare 4/E cita solo alcuni esempi e che tutti i dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione e la pesatura automatica dei pezzi, che rientrano nella categoria di macchine operatrici e motrici, possono essere agevolati. Tuttavia viene altresì specificato che i dispositivi, oltre ad essere mezzi a guida automatica o semi-automatica devono, anche in questi casi, garantire il soddisfacimento dei vincoli di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5 nonché di due dei vincoli di cui ai precedenti punti a, b, c.

Ammortamenti a confronto			
	Ammortamento ordinario	Super-ammortamento maggiorazione 40%	Iper-ammortamento maggiorazione 150%
Importo deducibile ai fini Ires	1.000.000	1.400.000	2.500.000
Risparmio d'imposta (24% dell'importo deducibile ai fini Ires)	240.000	336.000	600.000
Costo netto dell'investimento (1.000.000 - risparmio d'imposta)	760.000	664.000	400.000
Maggior risparmio sul costo netto dell'investimento		9,60% (760.000-664.000) / 1.000.000	36,00% (760.000-664.000) / 1.000.000